

ART 5



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

- SETTORI SPECIALI -

adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020

Sommario

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
<i>Art. 1 – Ambito di applicazione</i>	4
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	4
TITOLO II – Principi	6
<i>Art. 3 – Principi generali</i>	6
<i>Art. 4 – Efficacia amministrativa ed economicità</i>	7
<i>Art. 5 – Conflitto di interesse</i>	7
<i>Art. 6 – Principio di rotazione</i>	
TITOLO III – SOGLIE	7
<i>Art. 7 – Soglie e procedure di affidamento</i>	7
<i>Art. 8 – Metodo di calcolo delle soglie</i>	8
TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO	8
<i>Art. 9 – Poteri autorizzatori di spesa</i>	9
<i>Art. 10 – Responsabile unico del procedimento</i>	9
TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000	10
<i>Art. 11 – Procedure negoziate informali</i>	10
<i>Art. 12 – Consultazioni di mercato</i>	10
<i>Art. 13 – Requisiti, loro verifica e affidamento</i>	11
<i>Art. 14 – Garanzie e assicurazioni</i>	11
<i>Art. 15 – Determina a contrarre e Atto di affidamento</i>	11
<i>Art. 16 – Spese di cassa (spese economali)</i>	12
TITOLO VI – PROCEDURE PER SERVIZI, FORNITURE, LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000	12
Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori	12
<i>Art. 17 – Procedure negoziate semplificate</i>	12
<i>Art. 18 – Procedure sub-europee</i>	13
<i>Art. 29 – Procedure ordinarie lavori</i>	13
<i>Art. 20 – Albo Fornitori</i>	13
<i>Art. 21 – Indagini di mercato</i>	14
<i>Art. 22 – Inviti a presentare offerta</i>	14
Sezione II – Pubblicità	15
<i>Art. 23 – Forme di pubblicità</i>	15
Sezione III – Partecipazione	15
<i>Art. 24 – Requisiti, avvalimento e subappalto</i>	15
Sezione IV – Selezione delle offerte	16
<i>Art. 25 – Criteri di aggiudicazione</i>	16
<i>Art. 26 – Anomalia dell’offerta</i>	17
<i>Art. 27 – Soccorso istruttorio</i>	18
<i>Art. 28 – Garanzia a corredo dell’offerta</i>	18
<i>Art. 29 – Commissione di gara – Verifica della migliore offerta</i>	18
Sezione V – Aggiudicazione	19
<i>Art. 30 – Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario</i>	19
<i>Art. 31 – Aggiudicazione</i>	19
<i>Art. 32 – Stipula del contratto</i>	20

TITOLO VII – NORME CONTRATTUALI	20
<i>Art. 33 – Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)</i>	20
<i>Art. 34 – Assicurazioni</i>	21
<i>Art. 35 – Penali per inadempienze</i>	21
<i>Art. 36 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia</i>	22
TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	22
<i>Art. 37 – Consegna</i>	22
<i>Art. 38 – Collaudo e verifica di conformità</i>	22
TITOLO IX – PAGAMENTI	23
<i>Art. 39 – Pagamenti</i>	23
<i>Art. 40 – Interessi</i>	24
TITOLO X – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI	24
<i>Art. 41 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario</i>	24
<i>Art. 42 – Foro competente</i>	25
<i>Art. 43 – Norme finali ed entrata in vigore</i>	25

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l (FAL), impresa rientrante nell’ambito dei settori speciali ex art. 118 del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (sotto-soglia), così come stabilito dall’art. 36, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.
2. FAL applicherà il presente “Regolamento per l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” anche per gli appalti aggiudicati per scopi diversi dal perseguimento dell’attività di TPL.
3. Le soglie comunitarie richiamate all’art. 35 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pertanto le soglie di seguito indicate s’intenderanno automaticamente adeguate anche se non espressamente aggiornate nel presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell’ambito dell’attività negoziale sotto soglia, tuttavia FAL, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale

Art. 2 – Definizioni

Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito più brevemente Codice.

Lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da FAL.

Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti da FAL per i propri bisogni.

Servizi: prestazioni di terzi acquisite da FAL per i propri bisogni.

Elenco informatizzato degli operatori economici (albo fornitori): l’elenco istituito da FAL in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente.

Casellario Informativo dell’ANAC: costituisce una banca-dati di tutte le imprese che hanno partecipato ad appalti pubblici costantemente aggiornato a opera delle stesse amministrazioni aggiudicatrici, dalle SOA (società-organismi di attestazione) ovvero dell’ANAC.

CONSIP: è una centrale di committenza che opera a livello nazionale, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera al servizio della Pubblica Amministrazione fornendo attività di assistenza e supporto negli acquisti.

ME.PA – il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed è uno strumento di acquisto usato dalle amministrazioni pubbliche per acquistare beni e servizi dagli operatori economici iscritti.

DGUE: il Documento di Gara Unico Europeo è un modello di dichiarazione che l’operatore economico deve rendere al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

Responsabile del Procedimento di seguito RUP: svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Responsabile dell’esecuzione: è il soggetto al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato.

Procedura negoziata: procedura con la quale FAL, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.

Procedura Sub-europea: procedura disciplinata all’art. 21 del presente regolamento, per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.

Procedure ordinarie lavori: le procedure per le quali, in considerazione dell’elevato importo, si applicano le norme contenute nel Codice.

Spese in contanti: spese di modesta entità che si effettuano tramite il servizio interno di cassa e relative ad acquisti urgenti, prestazioni di pronto intervento, ulteriori spese non prevedibili e necessarie per il normale funzionamento dell’attività aziendale.

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva: certificato che attesta la regolarità dell’operatore economico circa gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

CIG Codice Identificativo Gara: è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di identificare univocamente la procedura di gara.

Smart CIG - Codice Identificativo Gara semplificato al fine di identificare univocamente la procedura di gara per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000.

CUP Codice Unico di Progetto: è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: è un documento allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle “interferenze”, tra le attività proprie di FAL e quelle degli operatori.

TITOLO II

PRINCIPI

Art. 3 – Principi generali

1. Seppure in deroga alla procedura ordinaria di acquisto di lavori, forniture e servizi, il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi di cui agli artt. 30 c.1, 34 e 42 del Codice. Precisamente garantisce i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione imparzialità, parità di trattamento sostenibilità energetica ed ambientale, laddove deve intendersi:

- per principio di economicità: l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- per principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- per principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; –
- per principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; –
- per principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; –
- per principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; –
- per principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- per principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; –
- per principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; –
- per criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti. Più in generale, le azioni e le attività connesse alla fase dell’approvvigionamento devono essere ispirate ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, FAL è tenuta a rispettare le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, il proprio Codice etico e di Comportamento e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 dalla medesima adottato, di cui il presente Regolamento deve considerarsi parte integrante e, in generale, la normativa anticorruzione. Parimenti, anche gli Operatori economici con cui FAL srl instaura un rapporto contrattuale. In particolare, quindi, FAL srl provvederà ad inserire nei documenti di gara/contrattuali il riferimento esplicito al rispetto delle normative di riferimento (D.lgs 231/2001, L. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, etc...).

Art. 4 – Efficacia amministrativa ed economicità

Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità e cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione, devono conformarsi al principio di efficacia e cioè all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore di vantaggi.

Art. 5 – Conflitto di interesse

In ottemperanza all’art. 42 del Codice, FAL, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di

Conflitto di interesse, stabilisce che:

-i soggetti che operano nell’ambito della procedura non dovranno trovarsi in alcune situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati e di tale circostanza va data evidenza nella autorizzazione a contrarre;

- i membri della Commissione di valutazione, parimenti, attesteranno la carenza di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati, all’atto della formalizzazione dell’incarico

in Commissione;

- ad ogni operatore economico partecipante alle procedure di acquisto o, in caso di affidamento diretto puro, all’affidatario verrà richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Art. 6 – Principio di rotazione

1. Il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti assicura l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e consiste nel divieto, in fase di consultazione degli operatori economici, di invitare l’affidatario uscente a presentare un'offerta.

2. In ogni caso FAL, in quanto operante nei “settori speciali” e non destinataria delle Linee Guida n. 4/16 di ANAC, si riserva la possibilità di reinvitare il contraente uscente, motivando puntualmente la decisione nella determina a contrarre.

3. Nell’ipotesi in cui FAL richieda la formulazione di offerta a tutti gli operatori economici esistenti nell’albo fornitori per la categoria di interesse, non sarà necessario rispettare il principio di rotazione.

4. In caso di limitazione del numero di operatori economici invitati rispetto all’elenco completo contenuto nell’albo fornitori, nella determina a contrarre deve motivare il criterio di scelta degli operatori adottato.

TITOLO III

SOGLIE

Art. 7 – Soglie e procedure di affidamento

Le tabelle che seguono descrivono, in base all’oggetto dell’affidamento, le tipologie di procedure di affidamento in relazione a definite fasce di soglie di importo contrattuale:

A - LAVORI	Soglie	Tipo di procedura
I)	Fino a € 40.000	Procedura negoziata informale (art. 11 del Regolamento)
II)	Da € 40.000 a € 150.000	Procedura negoziata semplificata (art. 17 del Regolamento)
III)	Da € 150.000 a € 1.000.000	Procedura sub - europea (art. 18 del Regolamento). Solo per casi estremamente urgenti o particolari che vanno motivati in modo esaustivo ovvero nei casi previsti dall’art. 125 del d.lgs. 50/206 si potrà procedere con procedura negoziata senza indizione di gara e quindi con affidamento diretto
V)	Da 1.000.000 a € 5.350.000	Procedura ordinaria (art. 19 del Regolamento)

B - SERVIZI E FORNITURE	Soglie	Tipo di procedura
I)	Fino a € 40.000	Procedura negoziata informale (art.11 del Regolamento)
II)	Da € 40.000 a € 428.000 (ovvero la soglia comunitaria)	Procedura negoziata semplificata (art. 17 del Regolamento). Solo per casi estremamente urgenti o particolari che vanno motivati in modo esaustivo ovvero nei casi previsti dall’art. 125 del d.lgs. 50/206 si potrà procedere con procedura negoziata senza indizione di gara e quindi con affidamento diretto

Art. 8 – Metodo di calcolo delle soglie

1. Ai fini del calcolo delle soglie per l’applicazione del presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A). Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo del contratto ivi compreso il valore di qualsiasi forma di opzione (Proroga, proroga tecnica, etc. - cfr. art. 35 c. 4 Cod. Contratti) ed è quantificato al momento della scelta della procedura di affidamento dello stesso e stabilito nella autorizzazione a contrarre.
2. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
3. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tener conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
4. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti.
5. Di norma si procede a suddivisione in Lotti funzionali in conformità alle categorie di servizi e forniture. La mancata suddivisione va sempre motivata nella autorizzazione a contrarre e nella richiesta di offerta (art. 51 co. 1 Codice dei contratti).

TITOLO IV

POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9 – Poteri autorizzatori di spesa

1. Le spese per lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore ad € 300.000 sono autorizzate con determina del Direttore Generale, preceduta dalla richiesta di acquisto della Direzione competente nonché da istruttoria documentata del RUP che individua fabbisogno da soddisfare, procedura prescelta, criteri di selezione e requisiti, condizioni essenziali dell’appalto.
2. Le spese per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 300.000 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e successivamente autorizzate con determina a contrarre del Direttore Generale nelle forme descritte nel paragrafo precedente.
3. I soggetti cui è stata conferita autonomia di spesa in base a procure o deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Direttore Generale, sono competenti ad autorizzare le procedure e la stipula di contratti di cui al presente Regolamento, entro i limiti di spesa conferiti, mediante determina a contrarre preceduta da istruttoria documentata, che diventa parte della determina, e che individua fabbisogno da soddisfare, procedura prescelta, criteri di selezione e requisiti, condizioni essenziali dell’appalto. La determina completa di istruttoria deve essere portata a conoscenza del Direttore Generale.
4. Fino all’importo di € 5.000, l’autorizzazione alla spesa può essere predisposta in forma semplificata come richiesta di acquisto ovvero autorizzazione del Dirigente o funzionario con poteri di spesa in calce all’istruttoria predisposta dal settore di competenza.

Art. 10 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Le funzioni di RUP sono attribuite al dirigente competente del settore a cui la spesa si riferisce e ratificate nella determina a contrarre ovvero possono essere attribuite anche a soggetti diversi con specifica delibera del Consiglio d’Amministrazione o determina del Direttore Generale;
2. Il RUP è colui che ha competenza professionale in relazione alla spesa da effettuarsi, formula le proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione/Direttore Generale, relative a:
 - norme tecniche di riferimento dell’appalto;
 - requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che i concorrenti devono possedere;
 - metodologia di gara, criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 - documenti di gara.
3. La funzione del RUP nella fase che precede l’affidamento è di natura meramente propositiva, rimanendo nelle competenze del Direttore Generale, ovvero del Consiglio d’Amministrazione, la fase decisionale, salvi i casi in cui vengano attribuite allo stesso apposite deleghe.
4. Il RUP ha inoltre i seguenti compiti e funzioni:
 - provvede a tutti gli adempimenti relativi alle fasi della gara;
 - può presiedere il seggio di gara alla presenza di due testimoni in caso di offerta con aggiudicazione al prezzo più basso e può essere membro della Commissione Giudicatrice nel caso di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa valutazione in ordine alla natura e all’oggetto della procedura;
 - provvede alla proposta di aggiudicazione che viene invece disposta dai soggetti cui all’art. 31 del presente Regolamento;
 - provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto.

5. Il RUP ha la responsabilità della verifica delle autodichiarazioni effettuate dall’operatore economico circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
6. Il RUP assume, di norma, le funzioni di Responsabile dell’esecuzione, con il compito di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori.
7. Nell’ambito delle proprie funzioni, il RUP può avvalersi delle competenze dei diversi funzionari e dipendenti aziendali, anche delegando specifiche attività. La responsabilità della procedura rimane sempre e comunque attribuita al RUP, come sopra individuato.
8. Se necessario, e comunque nei casi previsti dalle Linee Guida RUP punto 10, viene nominato secondo i poteri autorizzatori sopra specificati anche un DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) oltre al RUP;
9. La sostituzione del RUP deve essere disposta mediante determina

TITOLO V

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Art. 11 – Procedure negoziate informali

1. L’affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all’art. 7, comma 1, lett A) I) e lett. B) I), del presente Regolamento, avviene secondo una delle seguenti modalità:
 - a) mediante affidamento diretto ove ne ricorrano le esigenze;
 - b) mediante confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno 3 (tre) operatori iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 20 del presente Regolamento, o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all’art. 21 del presente Regolamento;
2. FAL dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato e previa indicazione di adeguata motivazione. L’invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato o l’effettiva assenza di alternative, nonché in funzione di specifiche attestazioni dalle quali si evidenziano effettivi vantaggi per FAL, come per esempio la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità dell’operatore economico, l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

Art. 12 – Consultazioni di mercato

1. FAL acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso l’individuazione di possibili fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici, elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle, etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l’attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice breve annotazione a cura dell’operatore che l’ha eseguita.

Art. 13 – Requisiti, verifica e affidamento

1. L’affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 (*Motivi di Esclusione*), del Codice dei Contratti Pubblici e i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti.
2. Nei casi di urgenza e previa acquisizione di autocertificazione dell’operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l’affidamento può essere direttamente disposto, fermo restando la nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull’autocertificazione.

Art. 14 – Garanzie e assicurazioni

1. Di norma, per gli acquisti di importo fino a 40.000 euro, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, FAL può, comunque, richiedere all’affidatario di presentare garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
3. FAL può, inoltre, richiedere che l’affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’Azienda.

Art. 15 – Determina a contrarre e Atto di affidamento

1. L’affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, il numero dei soggetti interpellati e i criteri che porteranno alla individuazione dell’affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.
3. L’affidamento è comunicato all’operatore, mediante lettera d’ordine, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
4. La lettera d’ordine deve contenere, tra l’altro: l’oggetto e le modalità ed i termini dell’affidamento, nonché le modalità ed i termini di pagamento. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.

5. La Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2, *Fasi delle Procedure di Affidamento*, del Codice dei Contratti Pubblici).

Art. 16 – Spese di cassa (spese economali)

1. Gli acquisti per cassa sono gestiti direttamente dalla Direzione Risorse – Ufficio Contabilità.
2. Per mezzo del servizio di cassa si effettuano le spese relative ad acquisti di beni e/o servizi urgenti, obbligatori per legge o di modico valore quali, solo a titolo di esempio, i pagamenti per:
 - minute spese di ufficio;
 - abbonamenti annui a pubblicazioni, riviste, testi, etc. attinenti alle attività degli uffici;
 - missioni, anticipazioni spese di viaggio, pasti, spese alberghiere, debitamente documentati e autorizzati dal Dirigente competente;
 - tasse e valori;
 - spese di rappresentanza;
 - spese aventi carattere di urgenza per l’attività della Società che non possono essere rinviate senza recare danno o rallentamenti nello svolgimento delle attività aziendali.
3. Tali beni e servizi possono essere acquistati con pagamenti in contanti, purchè il valore della singola transazione non superi l’importo di € 1.000 e solo previa autorizzazione del Direttore Risorse.
4. Il limite di importo di € 1.000 non opera per i pagamenti effettuati tramite bollettino di c/c relativi a multe, tasse o altri oneri, per i pagamenti dei necrologi e per eventuali erogazioni di saldi a dipendenti per trasferte di lavoro.

TITOLO VI

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

Art. 17 – Procedure negoziate semplificate

1. Per le procedure negoziate informali relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all’art. 7, c. 1, lett. A II) e lett. B II) del presente Regolamento, l’affidamento avviene, di norma, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del Codice dei Contratti attraverso la consultazione di almeno tre operatori iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 20 o individuati mediante indagini di mercato di cui all’art. 21.
2. FAL dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di

contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato e previa indicazione di adeguata motivazione. L’invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato o l’effettiva assenza di alternative, nonché in funzione di specifiche attestazioni dalle quali si evidenziano effettivi vantaggi per FAL, come per esempio la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità dell’operatore economico, l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

3. L’affidamento diretto è possibile in casi estremamente urgenti o particolari che vanno motivati in modo esaustivo ovvero nei casi previsti dall’art. 125 (*Uso della Procedura Negoziata Senza Previa Indizione di Gara*) del Codice dei Contratti Pubblici

Art. 18 – Procedure sub-europee

1. Per le procedure sub-europee relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie di cui all’art. 7, comma 1, lett. A III) del presente Regolamento, l’affidamento avviene di norma, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del Codice dei Contratti attraverso la consultazione di almeno dieci operatori iscritti albo fornitori di cui all’art. 20 o individuati mediante indagini di mercato di cui all’art. 21.
2. FAL dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato e previa indicazione di adeguata motivazione. L’invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato o l’effettiva assenza di alternative, nonché in funzione di specifiche attestazioni dalle quali si evidenziano effettivi vantaggi per FAL, come per esempio la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità dell’operatore economico, l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
3. L’affidamento diretto è possibile in casi estremamente urgenti o particolari che vanno motivati in modo esaustivo ovvero nei casi previsti dall’art. 125 (*Uso della Procedura Negoziata Senza Previa Indizione di Gara*) del Codice dei Contratti Pubblici

Art. 19 – Procedure ordinarie lavori

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e inferiore alla soglia europea, FAL ricorre comunque alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 20 – Albo Fornitori

1. FAL può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall’Albo Fornitori le cui modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito aziendale alla sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Albo Fornitori”;

2. La scelta dell’operatore, all’interno dell’Albo, deve avvenire in base ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla specifica gara.

Art. 21 – Indagini di mercato

1. FAL acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:
 - a) Pubblicazione sul proprio sito web dell’avviso contenente le informazioni utili all’esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d’urgenza;
 - b) Consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc...formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
3. Per le procedure di cui all’art. 20 del presente Regolamento l’indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).

Art. 22 – Inviti a presentare offerta

1. FAL invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta a mezzo PEC ovvero tramite raccomandata/fax.
2. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle Imprese di formulare un’offerta informata e, dunque, seria, tra cui almeno:
 - a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generale, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
 - c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, è necessario motivare tale scelta;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

- h) l’eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del Responsabile dell’Esecutore del contratto;
 - j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
3. L’invito contiene, altresì, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici, l’indicazione dei costi stimati della manodopera.

Sezione II – Pubblicità

Art. 23 – Forme di pubblicità

1. Tutti gli atti relativi alla procedura, ad esclusione delle procedure negoziate informali, devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web aziendale di FAL nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37 (*Obblighi di Pubblicazione Concernenti i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture*), del D.Lgs. 33/2013.
2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso di cui all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, sono, altresì, pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’, inoltre, pubblicata la composizione dell’eventuale commissione giudicatrice.

Sezione III – Partecipazione

Art. 24 – Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesto nell’invito a presentare l’offerta o nel bando.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell’iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell’affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 (*Motivi di Esclusione*) del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all’importo presunto della procedura.
4. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all’allegato XVII (*Mezzi di Prova dei Criteri di Selezione*) del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l’attestazione SOA di cui all’art. 84 (*Sistema Unico di Qualificazione degli Esecutori di Lavori Pubblici*) del Codice dei Contratti Pubblici.
6. L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all’art. 89 (*Avvalimento*) del Codice dei Contratti Pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto dall’art. 105 (*Subappalto*) del Codice dei Contratti Pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti da FAL ovvero facendo ricorso al DGUE.

Sezione IV – Selezione delle offerte

Art. 25 – Criteri di aggiudicazione

1. FAL nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento procede all’affidamento dei contratti di cui al presente Titolo, preferenzialmente, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 3.
2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito all’offerta economica non può superare il 30 per cento.
3. Sono aggiudicati, esclusivamente, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari, almeno, al 50% dell’importo totale del contratto;
 - b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 40.000 Euro;

- b) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di Euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che FAL applichi l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - d) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. L’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell’invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Art. 26 – Anomalia dell’offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di FAL spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
2. FAL può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l’esperimento della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell’offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell’anomalia, FAL si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 (*Offerte Anormalmente Basse*) del Codice dei Contratti Pubblici, se e in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, FAL può prevedere nel bando/lettera d’invito l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso, fermo restando quanto indicato al comma 2, si procederà all’affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
5. Nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. FAL prima dell’aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. b) (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici.
7. FAL valuta, altresì, l’opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell’offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.

Art. 27 – Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall’operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 (*Criteri di Selezione e Soccorso Istruttorio*), del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l’offerta tecnica e/o economica.

Art. 28 – Garanzia a corredo dell’offerta

1. La cauzione provvisoria:
 - a) può essere richiesta da FAL con le modalità previste nell’invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro;
 - b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 Euro.
2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 (*Garanzia per la Partecipazione alla Procedura*), del Codice dei Contratti Pubblici.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 29 – Commissione di gara – Verifica della migliore offerta

1. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso le offerte vengono vagliate, direttamente, da un seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni.
2. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, compreso tra tre o cinque, esperti, scelti all’interno di FAL nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, il cui Presidente viene scelto fra i Dirigenti ovvero fra i funzionari

apicali dell’Azienda. In caso di carenza in organico di adeguate professionalità o in posizione di incompatibilità oppure qualora la valutazione risulti di particolare complessità, in relazione all’oggetto dell’appalto, FAL potrà ricorrere a professionalità esterne, con competenze specifiche.

3. Al termine delle operazioni di gara, il RUP/Commissione di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definiti. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto, secondo le deleghe aziendali, all’aggiudicazione.

Sezione V – Aggiudicazione

Art. 30– Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 (*Motivi di Esclusione*) del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli di idoneità professionale e tecnico richiesti.
2. FAL verifica i seguenti requisiti generali:
 - a) regolarità contributiva mediante DURC;
 - b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia delle Entrate;
 - c) assenza di condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (*Motivi di Esclusione*), del Codice dei Contratti Pubblici mediante richiesta del Casellario Giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare, ai sensi dell’art. 80, comma 3 (*Motivi di Esclusione*), del Codice dei Contratti Pubblici;
 - d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 Euro, comunicazione antimafia verificata mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (DBNA).
 - e) Iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all’Ente competente.
3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci dichiarazioni I.V.A., etc.
4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc..
5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

Art. 31 – Aggiudicazione

1. L’Aggiudicazione è disposta, mediante determina, dal Direttore Generale;
2. L’aggiudicazione della gara avviene su proposta del RUP nel rispetto di deleghe di cui al SGS aziendale;

3. Dalla richiesta di aggiudicazione, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato all’individuazione dell’affidatario e l’importo di aggiudicazione.

Art. 32– Stipula del contratto

1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 Euro possono essere stipulati anche nelle more dell’esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo dell’accertamento.
3. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:
 - scrittura privata;
 - corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
 - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

TITOLO VII

NORME CONTRATTUALI

Art. 33 – Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. FAL, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 Euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo del contratto.
2. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 (*Autorizzazione*) del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 (*Scadenza dell’Obbligazione Principale*), del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dalla committente.
4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
 - per gli appalti di forniture e servizi fino all’emissione dell’ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
 - per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e, comunque, fino a dichiarazione di svincolo di FAL.
5. FAL potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno all’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell’importo originario.

Art. 34 – Assicurazioni

1. FAL., in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all’Appaltatore una polizza assicurativa del tipo “All Risk”, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di FAL o persone da quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 35 – Penali per inadempienze

1. Per i contratti di lavori, prestazioni di servizio e forniture, FAL nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all’art. 32, comma 14 bis (*Fasi delle Procedure di Affidamento*), del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L’applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell’art. 1382 (*Effetti della Clausola Penale*) del Codice Civile, la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da FAL a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell’Esecuzione.
4. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero sia accertata dal Responsabile dell’Esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, FAL ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

5. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all’Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal Responsabile dell’Esecuzione del contratto ed approvati da FAL:

Art. 36 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell’Esecuzione, dagli organi competenti secondo l’organizzazione di FAL.
2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le varianti in corso d’opera sono comunicate dal Responsabile dell’Esecuzione all’Osservatorio di cui all’art. 213 (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), del Codice dei Contratti Pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte di FAL per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII

CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Art. 37 – Consegna

1. La merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art. 1698 (*Estinzione dell’Azione nei Confronti del Vettore*), del Codice Civile.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o di ricevimento *della lettera d’ordine*; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve avere luogo secondo le prescrizioni contenute *nel contratto o nella lettera d’ordine*.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano a FAL il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non siano in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini a FAL. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, FAL può concedere la proroga richiesta.

Art. 38 – Collaudo e verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori e a verifica di conformità, per i servizi e forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o di affidamento.

2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Responsabile dell’Esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 (*Verifica e Pagamento di Singole Partite*), del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 (*Rovina e difetti di Cose Immobili*) del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Azienda prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

TITOLO IX

PAGAMENTI

Art. 39 – Pagamenti

1. FAL corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro, FAL è tenuta ad effettuare, preventivamente, la verifica di cui all’art. 48-bis (*Pagamenti P.A.*), del dpr 602/1973.
4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà trasmesso al RUP il quale, entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d’avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni stato d’avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
5. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione.
6. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte di FAL nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 40– Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.

TITOLO X

CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al Responsabile dell’Esecuzione, mediante l’invio, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R o PEC.
2. L’Appaltatore deve indicare nella comunicazione, in maniera analitica, l’oggetto della contestazione, l’entità e le corrispondenti motivazioni.
3. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore, in violazione delle contestazioni di cui al presente articolo, sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti di FAL.
4. Al fine di un raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206, del Codice dei Contratti Pubblici (*art. 205 – Accordo bonario per i lavori. 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni giudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine di un raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 6. 2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quanto le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli qualificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 4. Il Responsabile unico del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il Responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera Arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della*

formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera Arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’art. 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adibiti gli arbitri o il giudice ordinario. 6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. art. 206 – Accordo bonario per i servizi e le forniture. 1. Le disposizioni di cui all’art. 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.).

Art. 42 – Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Bari.

Art. 43 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, FAL tratta i dati forniti dai concorrenti, esclusivamente, per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 (*Informativa*), del D.Lgs. n. 196/2003 e del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione di Dati, GDPR 679/2016. Il titolare dei dati è FAL nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
2. FAL deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera d’invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell’Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di FAL